

plicare ai fatti precedenti il Codice penale militare, così non dovesse dirsi consentito tradurre dinanzi ai nuovi giudici eccezionali i colpevoli di quei fatti, anche perchè ad essi toccherebbe di esser giudicati da giudici diversi secondo la maggiore o minore solerzia con cui si sarebbe proceduto dall'autorità inquirente.

Ma essendosi la Commissione, come si è detto, soffermata alla quistione prevalente della non ammissione della domanda di autorizzazione, non credè opportuno discendere ad altre risoluzioni, ond'Essa si onora proporvi il rigetto della domanda stessa per le considerazioni superiormente svolte.

GRIPPO, *relatore*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Canegallo.

Canegallo. Come uno dei membri della Commissione, mi sento costretto a fare una dichiarazione.

Ieri, parlando della relazione di questa Commissione, l'onorevole Cavallotti, forse inesattamente informato, ha due volte ripetuto che la Commissione aveva risoluto di respingere la domanda di autorizzazione a procedere ad unanimità. Or bene io tengo a dichiarare che questa deliberazione non è stata presa all'unanimità, inquantochè io mi sono pronunciato per l'accoglimento della domanda di autorizzazione a procedere.

Le ragioni, che io ho addotto alla Commissione, e che brevemente ripeto avanti alla Camera, sono avvalorate e confermate dalla relazione presentata dall'onorevole Grippo, il quale nella relazione sostiene che questo, per cui viene chiesta l'autorizzazione, è un fatto isolato, che dovrebbe essere assorbito dal procedimento che pende avanti il tribunale di Palermo e per il quale ora la Camera ha accordata l'autorizzazione a procedere.

Dice anzi, (e su questo richiamo l'attenzione della Camera) che per il fatto di un semplice discorso, che sarebbe stato tenuto dal De Felice il 23 novembre scorso, si pretenderebbe di iniziare una procedura contro di lui.

Or bene, io ho sotto gli occhi la domanda di autorizzazione del procuratore del Re di Catania e vedo che ben altri sono i fatti, che egli espone, e ben altre sono le ragioni, che egli adduce, per presentare quella domanda.

Egli accenna a dei discorsi che il De Felice avrebbe tenuti nel novembre scorso in

diversi paesi e città, pronunciando frasi, che eccitavano alla rivolta, frasi che, anche nella relazione dell'onorevole Palberti, sono state considerate come eccitamento a commettere reati.

Ora io non credo che si possa fondarsi sopra un'asserzione, che è smentita dalla stessa domanda del procuratore del Re, per dire alla Camera che non vi sono motivi per accordare l'autorizzazione a procedere.

Io credo che questi motivi vi siano. Vi sono elementi, vi sono indizi tali, che devono indurre la persuasione in noi, che debba esser accordata l'autorizzazione a procedere anche per la domanda presentata dal procuratore del Re di Catania.

Io credo che l'articolo 45 dello Statuto, di cui si è parlato tanto, non debba costituire un privilegio, una garanzia speciale per i deputati di fronte a tutti gli altri cittadini.

Credo con piena coscienza e sincero convincimento, che quando ci siamo persuasi che vi sono prove, indizi tali, che autorizzano l'autorità giudiziaria a procedere, noi dobbiamo equiparare la condizione dei nostri colleghi a quella degli altri cittadini dello Stato.

Per conseguenza insisto perchè non si accolga la proposta della Commissione, e sia invece accordata l'autorizzazione a procedere richiesta.

Presidente. L'onorevole Canegallo propone, che si conceda l'autorizzazione a procedere, emendando la proposta della Commissione.

Onorevole Imbriani, ha facoltà di parlare.

Imbriani. Anch'io mi trovavo commissario nella Giunta in cui era l'oratore che mi ha preceduto; e ci fu una deliberazione che fu presa all'unanimità.

Canegallo. Nossignore!

Imbriani. Ci fu una deliberazione che fu presa all'unanimità! È consacrata dal relatore Grippo, nella sua relazione.

La Commissione fu unanime nel pensiero, che, risalendo il fatto ad epoca precedente alla dichiarazione dello stato d'assedio, non poteva esser consentito che di esso giudicassero i tribunali eccezionali.

Canegallo. È un'altra questione, è questione di competenza.

Imbriani. Su questa questione fummo unanimi; se sopra altre questioni in merito sul rigetto, si trovò una voce dissidente, io le lascio questo vanto, questo triste conforto! (*Ooh!*)